

- f) non essere stato sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), e nei suoi confronti non sia stata applicata una delle misure previste dalla D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia), ovvero a misure di sicurezza.

Il sottoscritto dichiara di aver letto ed accettato l'informativa sul trattamento dei dati personali di seguito indicata.

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, art. 13

Informiamo che i presenti dati vengono raccolti e trattati esclusivamente per la presente dichiarazione di inizio attività e per l'iscrizione nel Registro delle imprese; in caso di mancata comunicazione dei dati non si potrà trattare la dichiarazione di inizio attività. Il Registro delle imprese è pubblico e pertanto i dati iscritti sono accessibili a terzi. Il titolare non userà i dati a scopi commerciali. Lei può chiedere in ogni momento la correzione, il blocco e la cancellazione dei dati oppure avvalersi degli altri diritti dell'interessato previsti dall'art. 7 del Codice. Mediante la comunicazione dei dati Lei autorizza il titolare a trattare gli stessi per lo scopo suddetto. Il titolare dei dati personali è la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, mentre i responsabili del trattamento sono il Segretario generale e l'Istituto per la promozione dello sviluppo economico. Ulteriori informazioni possono essere consultate sul sito internet www.camcom.bz.it cliccando il link „Privacy“.

luogo e data

firma del dichiarante

DOCUMENTI DA ALLEGARE

Barrare i documenti che vengono allegati

- Copia scansionata del documento di identità in corso di validità dell'interessato - (la scansione ottica non è necessaria se la denuncia di inizio attività e la dichiarazione sostitutiva sono sottoscritte con firma digitale dal dichiarante);
- Copia scansionata del permesso o della carta di soggiorno in corso di validità (allegato obbligatorio solo per i cittadini extracomunitari);

NOTE

Requisiti morali

Ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 39/2000, art 1 l'esercizio dell'attività di commercio è consentito a chi è in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 59/2010;

Le persone indicate di seguito (oltre l'interessato che presenta la presente dichiarazione sostitutiva) devono essere in possesso dei requisiti morali e dimostrarli con apposita dichiarazione

Ai sensi del D.Lgs. 59/2010, art. 71, comma 5, modificato dal D.Lgs. 147/2012, art. 1, lett. d), in caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 85 D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).

Decreto legislativo 159/2011, art. 85 (soggetti sottoposti alla verifica antimafia):

1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.
2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
 - a) per le associazioni, chi ne ha la legale rappresentanza;
 - b) per le società di capitali, anche consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile (c.c.), per le società cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi di cui al libro quinto, titolo X, capo II, sezione II, del c.c., al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione nonché a ciascuno dei consorziati che nei con-

- sorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 %;
- c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
 - d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del c.c. e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
 - e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
 - f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
 - g) per le società di cui all'articolo 2508 del c.c., a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
 - h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
 - i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.
- 2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del c.c., al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 231/2001.
- 2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.
- 2-quater. (...).
3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater.

Permanenza del divieto di esercizio dell'attività per mancanza dei requisiti morali

Ai sensi del D.Lgs. 59/2010, art. 71, comma 3, modificato dal D.Lgs. 06/08/2012, n. 147, art. 1, lett. d), il divieto di esercizio dell'attività nei casi indicati nel punto (B) lettere b), c), d), e), f) della presente dichiarazione sostitutiva permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Sospensione condizionale della pena

Ai sensi del D.Lgs. 59/2010, art. 71, comma 4 il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.